



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

D.C. n. 8 del 18/01/2007 (allegato E)
Modificato D.C. n. 24 del 5/3/2010

**REGOLAMENTO PER RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI**
(art. 92 D. Lgs. 12/4/2006 n. 163)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo interno costituito da una somma non superiore al 2 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico ai sensi dell'art. 92 del D-Lgs. 163/2006.
2. La somma di cui al precedente comma, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., viene ripartita, per ogni singola opera, nei modi e nella misura prevista dal successivo art. 6. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. La percentuale effettiva nel limite massimo del 2% è stabilita dal presente regolamento in base ai criteri di cui al successivo articolo 2.

Art. 2
(Graduazione del fondo)

1. Per opere e lavori (cfr. art. 1 comma 1) s'intendono tutti gli interventi programmati dall'Ente, finanziati con fondi di bilancio o con leggi statali o regionali, come per esempio: nuove opere edilizie e di urbanizzazione, stralci successivi e di completamento di opere nuove, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamento di impianti, per le quali è necessario provvedere ai progetti esecutivi o comunque per l'appalto, all'aggiudicazione del contratto, alla direzione dei lavori ed al collaudo.
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o perizie di completamento di opere, per l'appalto dei quali è comunque necessario redigere un progetto e/o elaborato tecnico, per i quali occorrerà comunque procedere all'aggiudicazione del contratto, alla direzione dei lavori ed al collaudo, il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 6.
3. Per tutti gli altri interventi di cui al comma 1 il fondo è attribuito in ragione del 2%, secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 6.
4. Sono escluse dall'incentivo tutte le opere ed i lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determina di assegnazione e di impegno di spesa adottata dal responsabile del servizio.
5. Le nuove percentuali fissate nel presente articolo si applicano su tutti i compensi non ancora liquidati alla data dell'1/10/2006.

Art. 3
(Gruppo di lavoro)

1. Al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto per l'appalto, all'aggiudicazione del contratto ed all'esecuzione dell'opera, il Coordinatore del Servizio acquisito il parere del Coordinatore Generale, contestualmente alla nomina del Responsabile unico e d'intesa con questi, costituisce, con le modalità di cui al successivo punto 4. , un gruppo di lavoro formato da personale interno dell'Ente in possesso delle capacità professionali ed operative richieste.
2. Le figure da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l'affidamento e per l'esecuzione del contratto di appalto.

3. La costituzione del gruppo di lavoro sarà effettuata, tenendo conto anche della disponibilità segnalata direttamente, dai dipendenti interessati, al Coordinatore Generale e nel rispetto di una rotazione tra i dipendenti di tutti i Servizi dell'Ente.
4. Il Coordinatore del Servizio Tecnico interessato, sentito il Responsabile del procedimento, con proprio provvedimento:
 - ◆ Individua l'opera da progettare;
 - ◆ Fissa i tempi che devono essere rispettati nelle varie fasi del procedimento;
 - ◆ Attribuisce le aliquote per l'individuazione dei compensi, nel rispetto dei coefficienti stabiliti nel successivo art. 6 del presente regolamento.
5. Qualora circostanze particolari lo richiedano, è consentita la variazione della composizione del gruppo e/o la sostituzione di membri dello stesso, nelle varie fasi del procedimento. Tali modifiche saranno effettuate dal Coordinatore del servizio tecnico interessato, con apposito atto formale dal quale si evincano le motivazioni che hanno determinato la modifica. In caso di eventuale sostituzione del responsabile del procedimento, la stessa dovrà essere possibilmente effettuata in concomitanza con l'inizio di ogni singola fase di realizzazione dell'opera o lavoro (progettazione, aggiudicazione, esecuzione). In ogni caso, il dipendente sostituito e quello substituente avranno diritto al compenso in relazione alle attività da loro effettivamente svolte.

Art. 4

(Collaborazioni esterne, incarichi collegiali, "services")

1. Qualora, per la particolare natura del progetto o per la carenza in organico di particolari figure professionali, si rendesse necessario attivare collaborazioni specialistiche esterne, dette consulenze saranno stabilite con provvedimento dell'Amministrazione in conformità alle leggi ed alle norme vigenti.
2. Il compenso per le prestazioni esterne, certificato congruo dal Responsabile del procedimento, dovrà essere confrontato con il valore della teorica prestazione professionale completa attinente la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo, calcolati sull'importo a base d'asta dell'opera ai sensi della Legge 143/49 (Tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti) ed in riferimento ai criteri stabiliti dagli ordini professionali in tema di tariffe per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui cantieri (D.Lgs. 494/96).
3. Il valore della prestazione esterna, espresso in percentuale rispetto al valore della parcella professionale completa teorica, verrà detratto dall'importo da corrispondere a titolo di incentivo al personale interno facente parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.
4. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Ente ed a professionisti esterni. In questo caso l'onorario del professionista esterno sarà commisurata alla effettiva prestazione effettuata valutata secondo le tariffe professionali vigenti ed il Fondo di incentivazione sarà ridotto proporzionalmente.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, al Responsabile di procedimento ed ai suoi collaboratori, spetta comunque una quota dell'incentivo secondo le percentuali di cui al successivo articolo 6.

Art. 5

(Erogazione degli incentivi)

1. Il Coordinatore del Servizio Tecnico, con propria atto, autorizza la liquidazione degli importi maturati in relazione alla verifica del completamento delle varie fasi del procedimento:
 - a) per la fase di progettazione, **ad avvenuta aggiudicazione**;
 - b) per la fase di esecuzione, di norma, in due tranches (una al 2° S.A.L., l'altra alla redazione del QTE n. 5)
 - c) collaudo o certificato di regolare esecuzione dopo l'approvazione.In caso di contenzioso da parte di terzi, l'erogazione del corrispettivo sarà demandata alla valutazione del RUP e del Dirigente del Servizio competente.

Art. 6

(Coefficienti di ripartizione del Fondo)

1. Il fondo interno costituito a norma dell'art. 1 del presente regolamento, al netto della percentuale destinata dall'art. 32 del CCID al Fondo di produttività generalizzato, è ripartito tra i dipendenti dell'Ente in base alle percentuali fissate nel successivo comma 2.

2. Nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro, costituito a norma del presente Regolamento, la ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali tecniche o esecutive, tiene conto dei seguenti coefficienti di ripartizione del Fondo:

		Progettazione ed aggiudicazione (65% del Fondo)	Esecuzione e collaudo (35% del Fondo)
A	Responsabile unico del procedimento (responsabile dei lavori D.lgs 494/96)	dal 5% al 10%	dal 10% al 20%
B	Progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze connesse al profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati, ivi compreso il progettista della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96)	dal 45% al 75%	
C	Collaboratori professionali del progettista, del direttore lavori, del R.U.P. nell'ambito delle rispettive competenze assegnate.	dal 10% al 40%	dal 10% al 20%
D	Altri componenti che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati	dal 1% al 5%	Dal 1% al 5%
E	Direttore dei lavori		Dal 50 al 60%
F	Assistenti del direttore dei lavori (sono compresi i tecnici che svolgono le funzioni di direttore operativo - coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96)		Dal 18 % al 30%
G	Collaudatore		2%
	TOTALI	100%	100%

3. Tenuto conto delle professionalità connesse alle specifiche professionalità da svolgere, hanno titolo ad assumere gli incarichi di cui alle lett. A, B, E, G i dipendenti dell'Ente in possesso del profilo professionale tecnico, per il quale sia previsto, per l'accesso dall'esterno, il titolo di studio professionale di Geometra, Ingegnere o Architetto
3. bis – In assenza di una specifica formazione professionale gli incarichi di cui alle lettere "C" ed "F" possono essere assegnati solo al personale inquadrato nei Servizi Tecnici dell'Ente.
4. Qualora in sede di costituzione del gruppo di lavoro, sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella singola mansione, tenendo conto dell'importo individuale e sulla base delle responsabilità assunte.
5. Diversamente, se dopo la ripartizione del fondo agli aventi diritto, dovessero residuare somme per funzioni non assegnate, ovvero, dovute all'applicazione di percentuali inferiori al limite massimo del 100%, tali somme, a qualsiasi titolo residue, costituiscono economie dell'incarico e saranno versate nel fondo di produttività dei dipendenti.

Art. 7
(Norme finali)

1. Il presente regolamento modifica e sostituisce quello approvato con il precedente C.I.D. e si applica a tutte le opere o lavori i cui progetti siano stati affidati a norma dell'art. 3, ed in conformità del presente regolamento.